



COMUNE DI SAMPEYRE

Piazza della Vittoria n. 52 - CAP: 12020

Provincia di Cuneo

Tel. 0175/977148 - Fax 0175/977824

Codice fiscale e Partita IVA: 00253640049

ORDINANZA N. 77

PROT.N. 7929

6 NOV. 2018

SAMPEYRE Lì _____

MACELLAZIONE DI SUINI PER USO PRIVATO

IL SINDACO

Visto l'art. 13 del R.D. 20/12/1928, n. 3298; su proposta del Direttore della S.C. Igiene degli alimenti di Origine Animale dell' A.S.L. CN1,

RENDE NOTO

LA MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO è temporaneamente permessa, a domicilio degli interessati, nell'ambito di tutto il territorio Comunale, durante le ore diurne dei giorni feriali a partire dal mese di novembre e fino ad esaurimento dell'esigenza stagionale (Aprile 2019).

I privati che intendono macellare devono darne avviso 48 ORE PRIMA DELL'ABBATTIMENTO dell'animale, telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri:

A.S.L. CN1 – SERVIZIO VETERINARIO AREA "B"

☎ Cuneo: 0171450146

☎ Mondovì: 0174676124 – 0174676128 – 0174676229

☎ Ceva: 0174723840 (mercoledì dalle 9:00 alle 12:00)

☎ Fossano: 0172699221

☎ Savigliano: 0172240641

☎ Saluzzo: 0175479740 – 479741 (Barge: 0175215800 - Revello: 017575327)

La macellazione sarà consentita a tutti i privati, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1. Le operazioni di macellazione siano effettuate in luoghi idonei dal punto di vista igienico sanitario, in modo da non recare disturbo al vicinato;
2. che le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell'animale, da effettuarsi con pistola a proiettile captivo;

3. che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano idonei ed in buone condizioni igienico-sanitarie;
4. di utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
5. smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
6. è consentita la macellazione fino a 2 suini per ogni nucleo familiare;
7. è vietata la macellazione per conto terzi;
8. è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.

e nel rispetto delle indicazioni contenute nel "Manuale della macellazione ad uso familiare dei suini presso il proprio domicilio" reso disponibile dall'ASL CN1 accedendo al link <http://www.aslcn1.it/prevenzione/igiene-alimenti-origine-animale/macellazioni-ad-uso-familiare/>

Gli stessi potranno richiedere la visita sanitaria eseguita dal veterinario ispettore il quale redigerà apposito verbale e ricevuta dei diritti sanitari dovuti, oppure dovranno consegnare all'Ufficio Veterinario il campione previsto secondo le indicazioni che riceveranno dall'ufficio medesimo.

Il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo l'esito negativo dell'esame trichinoscopico eseguito dall'Istituto Zooprofilattico PLV con spesa a carico degli interessati.

Per quanto attiene la macellazione ad uso familiare dei suidi selvatici allevati (cinghiali) negli allevamenti autorizzati a scopo di produzione alimentare, in considerazione delle peculiarità di tali allevamenti, i capi macellati dovranno essere sottoposti a visita ispettiva nella totalità dei casi.

Analogamente alla macellazione dei suini il campionamento per la ricerca della trichina sarà effettuato nel 100% dei casi. Inoltre, in questa tipologia di animali è obbligatorio il prelievo del sangue per la ricerca della malattia di Aujeszky nel 100% dei casi. In questo caso il campionamento del muscolo e del sangue sarà da effettuare in accordo col Servizio Veterinario.

Tale attività potrà essere effettuata anche al di fuori del limite temporale definito nel presente provvedimento, in considerazione del ciclo di allevamento allo stato brado e del calendario venatorio.

Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite con pene pecuniarie salvo le pene maggiori sancite dal C.P. e per i reati da esso previsti.



IL SINDACO
(AMORISCO DR. DOMENICO)